



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Testo ddl

Art. 1

Disposizioni per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. La presente legge, al fine di individuare sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili:
 - a) detta disposizioni urgenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del 21 giugno 2024, recante: “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153;
 - b) favorisce la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 3, lettere m) e n), articolo 4, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: “Statuto Speciale della Regione Sardegna” e delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480, e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio;
 - c) garantisce la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabile, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da raggiungere all’anno 2030 per la Regione Autonoma della Sardegna;
 - d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2 del decreto ministeriale di cui alla lettera a), nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di autorizzazione, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

3. Ai fini della presente Legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, si applicano le seguenti definizioni:
- a) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - b) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - c) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
 - d) impianti termodinamici di piccola taglia: gli impianti termodinamici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - e) impianti termodinamici di media taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - f) impianti termodinamici di grande taglia: gli impianti termodinamici con potenza superiore a 10 MW;
 - g) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 1 MW;
 - h) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW;
 - i) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW;
 - j) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1. altezza del mozzo inferiore o uguale a 15 metri;
 - 2. diametro del rotore inferiore o uguale a 10 metri;
 - k) Impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
 - 1. altezza del mozzo superiore a 15 metri e inferiore o uguale a 70 metri;
 - 2. diametro del rotore superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 55 metri;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l) Impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con una delle seguenti caratteristiche:
1. altezza del mozzo superiore a 70 metri;
 2. diametro del rotore superiore a 55 metri;
- m) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza inferiore o uguale a 200 kW;
- n) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1Mw;
- o) Impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza superiore a 1Mw;
- p) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza inferiore o uguale a 100 kW;
- q) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con una potenza superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 1000 kW;
- r) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza superiore o uguale a 1000 kW;
- s) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi;
- t) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi;
- u) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi.
4. È vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, ed E. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti FER la cui procedura autorizzativa è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Sono aree idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.
6. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree ordinarie sia nelle aree non idonee, prevale il criterio di inidoneità fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G.
7. Qualora un progetto di impianto ricada su un sito ricompreso sia nelle aree idonee di cui all'allegato F, sia nelle aree non idonee di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità, fatte salve le superfici di copertura di manufatti edilizi, pubblici e privati, di qualsiasi natura, gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche di cui, rispettivamente agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199
8. Gli interventi di revamping o repowering relativi ad impianti realizzati, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nelle aree non idonee sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie occupata, ovvero, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza del singolo aerogeneratore.
9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore quelle ricadenti nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 391 del 11 ottobre 2001, quelle ricadenti all'interno dei coni di visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, ivi inclusi quelli di cui all'art 136, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelli di cui all'articolo, 17, comma 3, lettera a) del Piano Paesaggistico Regionale, nonché le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali.
10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, l'elettrodotto, necessario al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali, industriali, ovvero le aree degradate non oggetto di programmi di riqualificazione. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali, industriali e degradate oggetto degli interventi.
11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle di cui al paragrafo 3 dell'allegato C.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche

1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17, programma 01, titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da:
 - a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità.
 - b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
 - c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge;
 - d) comuni, Unione di Comuni, Province, Città Metropolitane per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
 - e) altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Art. 3

Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili e garanzie di esecuzione e bonifica

1. I Comuni possono proporre un'istanza diretta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge quand'anche implicino variazioni degli strumenti urbanistici.
2. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motivi la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici.

3. L'istanza è deliberata dal Consiglio comunale, previo processo partecipativo, denominato "Dibattito Pubblico", che coinvolge le popolazioni dei Comuni il cui territorio sia interessato dall'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e procedure del Dibattito Pubblico, le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché criteri di istruttoria e valutazione delle istanze medesime.
4. L'istanza di cui al comma 1 è proposta all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Sull'istanza delibera la Giunta regionale, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 3. In caso di perfezionamento dell'intesa, l'intervento è assoggettato al regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie.
5. I soggetti che presentano istanza di realizzazione degli impianti FER, ivi inclusi gli impianti di accumulo, devono presentare prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento dell'impianto medesimo. In caso di esecuzione parziale dell'impianto o di mancata rimozione delle opere, la polizza sarà incamerata dalla regione Sardegna ovvero dall'ente preposto per le opere di bonifica.
6. Previo rilascio del provvedimento autorizzativo, il soggetto titolare dell'impianto deve presentare una polizza fideiussoria, pari al doppio del valore dell'impianto, per responsabilità civile derivante da danni verso terzi cagionati dall'impianto. Gli effetti del provvedimento autorizzatorio sono subordinati all'attivazione della polizza fideiussoria di cui al precedente periodo. La medesima polizza fideiussoria è rilasciata a garanzia della corretta dismissione dell'impianto e contestuale ripristino dei luoghi. Ogni tre anni l'importo posto a garanzia della dismissione e ripristino è aggiornato secondo la variazione dei prezzi presenti nel relativo progetto di dismissione e smaltimento. L'ammontare finanziario pari al costo di dismissione e ripristino, come risultante dal piano economico e finanziario, è versato annualmente su un conto vincolato della Regione Sardegna. L'importo della polizza fideiussoria posta a garanzia dello smaltimento dell'impianto, ivi incluse le opere di connessione, può essere ridotto in misura pari all'ammontare dell'importo versato sul conto vincolato della Regione Sardegna.
7. Le polizze sono rilasciate dai soggetti controllati dall'IVAS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia creditizia e Bancaria", e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 2015 n. 53, secondo quanto disposto dalla circolare n. 288 del 03/4/2015.
8. Le polizze dovranno essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, alla preventiva escussione del debitore principale. Ai fini dell'escussione della polizza, il fideiussore non potrà subordinare il pagamento alla fornitura di documentazione comprovante l'inadempimento del soggetto assicurato. Il fideiussore potrà essere liberato solo con espressa dichiarazione del soggetto garantito. Non potrà essere esercitato l'istituto del silenzio assenso. In caso di mancato rilascio della dichiarazione liberatoria il soggetto obbligato potrà rivolgersi al giudice competente per territorio.
9. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

10. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).
11. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, è abrogata.
12. All'articolo 17-bis, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, il comma 1 è abrogato.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 e 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede, quanto all'annualità 2025 mediante pari destinazione delle risorse già autorizzate, per le medesime finalità, con l'articolo 15, commi 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e ss.mm.ii. (missione 17, programma 2, titolo 2), di cui euro 30.000.000 disponibili sul PR FESR 2021-2027, priorità 3, ed euro 20.000.000 disponibili ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, per l'anno 2026 mediante pari destinazione delle risorse iscritte in conto della missione 20, programma 3, titolo 1. A decorrere dall'anno 2027 e fino al 2030 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'art. 8 della legge cost n. 3/1948 e relative norme di attuazione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).